

POLO COSTITUZIONALE
PER LA REPUBBLICA LOMBARDA

Libertà

Eguaglianza

Noi Popolo componente la Sovranità della Repubblica lombardo una ed indivisibile proclamiamo solennemente, e giuriamo di adottare questa Costituzione, proscrivendo qualunque altra siasi forma di governo, fermi, e determinati di morire piuttosto che di abbandonare questo formato su i diritti dell'uomo.

Art. 1. Eterna abolizione di titoli, e di nobiltà.

Art. 2. Nel convocato della Repubblica lombarda sarà investito ogni potere legislativo.

Art. 3. Questo convocato sarà composto di un numero di Cittadini, rappresentanti la Nazione lombarda.

Art. 4. Questo convocato sarà chiamato Congresso della Repubblica lombarda.

Art. 5. Ogni Rappresentante sarà eletto dal Popolo, il quale solo, e non altri compone la Sovranità della Nazione lombarda.

Art. 6. Il talento, e l'integrità saranno i requisiti necessari per costituire un Cittadino degno di essere il Rappresentante nel Congresso della Repubblica lombarda.

Art. 7. Per essere Rappresentante basta l'età di vent'anni compiuti, e nativo del territorio della Repubblica lombarda.

Art. 8. Ogni distretto di tre in quattro mila anime il Popolo formerà una municipalità, dove ora non esiste alcun Corpo municipale.

Art. 9. Le Municipalità pubblicheranno i nomi dei candidati, che si offrono per essere Rappresentanti.

Art. 10. Le Municipalità presiederanno in forma all'elezione che. sarà fatta dal Popolo, a fin che l'elezione sia legittima.

Art. 11. Le elezioni si faranno in pubblica piazza, e non in alcuna sala.

Art. 12. Ogni elezione fatta clandestinamente da un Corpo parziale, sarà nulla, ed i trasgressori saranno condannati come rei d'attentato contro la Sovranità del Popolo.

Art. 13. Non potran ascendere al numero di cinque i candidati, che si offrono ad essere detti Rappresentanti.

Art. 14. In caso che il numero dei candidati eccedesse il numero di cinque, la sorte deciderà di chi deve esser preferito.

Art. 15. Per quanto estesa possa divenire la Repubblica lombarda, la Nazione riconosce una sola Assemblea superiore, e questa sotto il nome di Congresso della Repubblica lombarda.

Art. 16. Il Congresso sarà fissato nella città più centrale della Repubblica lombarda.

Art. 17. Il Convocato durante il Congresso non potrà essere prorogato, o aggiornato che per tre giorni, ne trasportato in un altro luogo, ma si terrà il Congresso lombardo in quell'ediffizio, che sarà giudicato il più convenevole, ed il più centrale della città, sull'esteriore del quale saranno incisi in lettere grandi *Congresso della Repubblica lombarda*.

Art. 18. I Rappresentanti non si allontaneranno mai in Congresso dalle istruzioni che riceveranno dai loro Costituenti.

Art. 19. Ciaschedun Distretto di quattro mila anime eleggerà un Rappresentante

Art. 20. Chi paga tasse ha diritto d'elezione. Il frate però, o sia monaco, o religioso che vive in comunità entro un circondario, così detto Convento, Oratorio, Congregazione ei non avrà il diritto di votare, come né meno il soldato, il mendico, questuante, e nemeno chi è impiegato sotto il Governo, ed è subalterno.

Art. 20. Il Cittadino cessando d'essere subalterno sotto il Governo ed occupando un posto maggiore avrà diritto di Elettore.

Art. 21. Il Popolo deve essere libero nel dare il suo voto.

Art. 22. Il Cittadino, che in un'elezione cercasse di corrompere gli Elettori di questa, o quella Municipalità, con danaro, doni, promesse lo lusinghe, cessa d'essere sul catalogo dei Cittadini, e se l'elezione fosse fatta, dopo minuto ben ponderato scrutinio sarà dichiarata l'elezione nulla.

Art. 23. Il Congresso formerà dei comitati per deliberare su la validità delle elezioni, in caso che qualche accusa di corruzione fosse portata contro qualche Rappresentante.

Art. 24. Il Congresso dei rappresentanti la Repubblica lombarda eleggerà il proprio Oratore ogni anno.

Art. 25. L'Oratore non avrà voto in Congresso, se non se in caso che i voti dei Rappresentanti fossero egualmente divisi; il voto dell'Oratore deciderà della mozione.

Art. 26. Allorchè accade vacante una sedia di Rappresentante ne sarà fatto immediato rapporto alla rispettiva Municipalità, la quale si indirizzerà al Congresso lombardo per ottenere immediatamente il mandato d'elezione, per passare subito ad essere dal Popolo il nuovo Rappresentante eletto, e ciò nello spazio d'una Decade dal giorno che dal Congresso sarà stato emanato l'editto d'elezione, e dall'epoca in cui la sedia è rimasta vacante dal giorno in cui la Municipalità spedirà per ottenere questo mandato d'elezione dal Congresso non passerà una Decade.

Art. 27. Nessun Cittadino potrà essere ammesso Rappresentante se non giura solennemente odio eterno al Governo monarchico, ed aristocratico, e promette di sostenere con tutte le sue forze il Governo democratico rappresentativo, fondato su i diritti dell'uomo e sotto il quale giura di vivere, e morire.

Art. 28. Il Congresso soltanto, e non altri avrà il diritto di giudicare le accuse portate contro qualche Rappresentante, la di cui reità non potrà essere punita, che colla sola espulsione dal Congresso, e privato della dignità di Rappresentante. Ben inteso però che la parte convinta rea è soggetta ad essere dopo processata davanti un ali Tribunale, e castigata a norma delle leggi.

Art. 29. Il Congresso eleggerà dal Corpo Rappresentativo un Presidente nel quale risiederà il Potere Esecutivo, e non sarà investito di questa autorità, che per lo spazio di tre decadi, o sia un mese solo, una volta vita sua natural durante.

Art. 30. Ogni due anni il popolo passerà ad una elezione generale di tutti i Rappresentanti, a riserva di cinquanta Rappresentanti, i quali occuperanno per tre mesi di più degli altri questa dignità.

Art- 31. Questi cinquanta Rappresentanti saranno tirati a sorte in Congresso, previa la dissoluzione del medesimo, la quale verrà ai Rappresentanti annunziata dal Preside con tutta la, solennità.

Art. 32. Ogni rappresentante riceverà ogni tre decadi, o sia ogni mese un onorario dalla Nazione, prescritto dalla Legge.

Art. 33. Il Preside, oltre l'onorario sovra cennato, riceverà altresì dalla Nazione una gratificazione prescritta dalla Legge.

Art. 34. Il Preside avrà il privilegio di portare un distintivo, e di aver tavola, e casa nella Commune, a spese della Nazione.

Art. 35. La semplicità deve essere il carattere del Rappresentante del Popolo. L'oro, l'argento e i ricami non adoreranno altrimenti l'abito di un membro del Congresso lombardo. Questi ornamenti sono gli emblemi del dispotismo dell'effeminatezza, dell'ambizione, ed il più delle volte dinota un animo già corrotto.

Art. 36. Una tricolore fascia nazionale al braccio destro sarà il distintivo del virtuoso Rappresentante lombardo, analoga alla tricolore divisa della Repubblica francese, con la quale giuriamo eterna alleanza.

Art. 37. Il Congresso osserverà un diario di quanto accade durante il medesimo, e previo il registro esatto sarà il tutto dato alla stampa su di una gazetta espressamente stabilita nella città centrale, a riserva di qualche secreto, che divulgato, potesse portar detrimento alla Repubblica lombarda.

Art. 38. Il Congresso avrà esclusivamente il diritto di nominare i Generali in capite sì di terra, che di mare, la nomina degli Ambasciatori, Ministri di Stato, Cancellieri, la Direzione delle finanze.

Art. 39. La libertà della stampa essendo la sola egida che protegge la libertà dei popoli, questi saranno edotti dei nomi di que' membri del Congresso, che hanno votato in favore, o contro questa, o quella mozione.

Art. 40. Ogni Rappresentante avrà il diritto di protocollar sul giornale la protesta su qualunque dibattimento accaduto nel Congresso della Repubblica lombarda.

Art. 41. Ogni ballottazione nel Congresso lombardo, e fuori, devono non essere segrete.

Art. 42. Un Rappresentante può essere rieletto da suoi Costituenti, ma un Rappresentante non potrà mai essere rieletto Preside.

Art. 43. Libero sarà il parlare d'ogni membro ad un altro nel Congresso, e per qualunque espressione sortita entro quelle mura resta vietato il risentirsene di fuori.

Art. 44. Il Congresso avrà il potere d'imporre, e levar tasse, imposte, dazi, gabelle, di pagare i debiti della Repubblica, di provvedere alla sicurezza interna, ed esterna del territorio della Repubblica lombarda in generale, poiché in particolare le Municipalità ed i Giudico di pace stabilitivi veglieranno di conserva alla tranquillità e sicurezza pubblica in particolare.

Art. 45. Di regolare il commercio con nazioni estere.

Art. 46. Di stabilire un'uniformità di naturalizzazione e di legge per i fallimenti per tutto lo Stato della Repubblica lombarda.

Art. 47. Di batter moneta, ma non con lo stemma, ne effigie del Preside, se non se con quello della Repubblica lombarda; come pure di fissarne il giusto valore, e quello altresì a monete estere, come pure un'eguaglianza di peso, e misura per tutto lo Stato della Repubblica lombarda.

Art. 48. Di provvedere al castigo dei monetari falsi, che fabricano monete dello Stato soltanto senza alcun diritto.

Art. 49. Di stabilire un nuovo regolamento delle poste, far fare postali le strade, che ora sono vergognosamente impraticabili, di pro movere le belle arti e le scienze, assicurando agli inventori, ed autori un diritto esclusivo per i loro scritti, scoperte, invenzioni utili, ecc.

Art. 50. Di costituire tribunali inferiori alla Corte suprema, di definire e punire i ladronecci, e le dilapidazioni, non men che le rapacità commesse, e che si commettono nei vari dicasteri, e in varie Municipalità, dai Municipalisti, e da subalterni come pure in tutto lo Stato della Repubblica lombarda.

Art. 51. Di dichiarar la guerra, emanar patenti di rappresaglia in mare, e stabilire le leggi concernenti le prede che si fanno tanto per terra, che per mare.

Art. 52. Mantenere arsenali provveduti d'ogni bisognevole, levare armate di terra e di mare, conchiuder la pace, mantenere legionari e provvedere per averli, pronti a fine di far mettere in esecuzione le leggi del Congresso della Repubblica lombarda, sopprimere insurrezioni, e respingere le invasioni.

Art. 53. Di provvedere all'organizzazione, all'armamento, e alla disciplina delle Legioni, e per governarne quella tal parte, la quale potesse essere impiegata al servizio della Repubblica lombarda riservando alle rispettive Municipalità il diritto di nominare gli ufficiali, e l'autorità di esercitar la Milizia secondo la disciplina prescritta dal Congresso lombardo.

Art. 54. Di fare la scelta, e nomina dei giudici, avvocati, legali, sollicitatori.

Art. 55. Il Congresso avrà esclusivamente il diritto di giudicare della qualificazione necessaria dei soggetti a questo riguardo.

Art. 56. Di abolire ogni codice sì civile, che criminale, e formarne uno stabilito su la semplicità, rettitudine, giustizia, chiarezza, brevità ed integrità.

Art. 57. Di far tutte le leggi che saranno giudicate necessarie, per mettere in esecuzione ogni potere alieno, investito da questo Congresso nel Governo della Repubblica lombarda; o in qualunque altro siasi dipartimento sì civile, che criminale.

Art. 58. Il privilegio di non essere alcun Membro Rappresentante, arrestato nella gita o ritorno dal Congresso, si estenderà anche in caso d'accusa di Lesa Nazione.

Art. 59. Di abolire ogni testatico, e non poter imporre alcuna tassa direttamente parziale.

Art. 60. Qualunque siasi nave, barca, vascello, schifo, o qualunque altro siasi legno di fiume, che di mare appartenente alla Repubblica lombarda, o a qualche cittadino, o cittadina del territorio della Repubblica lombarda non sarà mai soggetto a pagare né entrata né sortita in qualunque siasi porto, rada, o spiaggia della Repubblica lombarda.

Art. 61. Non si potrà estrar danaro per il mantenimento delle truppe, che ogni tre decadi; né per qualunque altro motivo si potrà appropriarsi danaro dalla Tesoreria dello Stato, se non in quel modo che verrà prescritto dalla legge; ed ogni mese esposto sarà lo stato regolare, ed il conto esatto di tutte le ricevute, e spese fatte col danaro del Pubblico.

Art. 62. Nessun Cittadino impiegato negli uffizii i più luminosi di lucro, d'onore, ed importanza potrà ricevere dono, regalo, o premio da qualunque siasi Potenza estera senza averne previamente edotto il Congresso della Repubblica lombarda.

Art. 63. Nessuna città, borgo, castello, provincia, o distretto potrà nel territorio della Repubblica lombarda formare alcun trattato d'alleanza, di confederazione, distribuir patenti di rappresaglia, far battere moneta, dichiarar la guerra, stabilir la pace, o mandar Ministri di stato a potenze estere, metter tasse, impor gabelle sull'importazione ed esportazione. Il netto prodotto di gabelle imposte, e tasse sarà versato nelle rispettive casse provinciali per la Tesoreria Generale.

Art. 64. Le città nelle quali esistono orfanotrofi, camere mercantili, spedali, pii istituti, ecc. ne daranno al Congresso l'elenco delle rispettive rendite; e le Municipalità rispettive ne avranno l'immediato governo coll'autorità di far quei cambiamenti, che la prudenza dei Municipalisti giudicherà opportuni. La scelta dei subalterni di questi luoghi pii sarà fatta dalle rispettive municipalità.

Art. 65. Le Municipalità daranno al Congresso il piano esatto di quanto è stato speso, e di quanto è stato ricavato spettante i suddetti Spedali, camere mercantili, ecc.

Art. 66. Non esisterà alcun ramo di Governo in una città, se non è immediatamente incorporato nelle Municipalità.

Art. 67. Le cariche di pretore e di luogotenente saran soppresse come pure quelle d'assessori e attuari.

Art. 68. In ogni distretto di quattro mila persone vi sarà un Giudice stabilito, che si chiamerà Giudice di Pace. Questi avrà sotto di sé segretario, e scritturali, tutti pagati dalla Nazione, secondo quel che sarà prescritto dalla legge.

Art. 69. Il Giudice di pace sarà eletto dal Popolo, rissiederà nella casa di Città, così detta Pretura; e dove ve ne fossero tre o quattro come nelle città, uno rissiederà sempre in Pretura, e gli altri tre in tre rioni distanti l'un dall'altro.

Art. 70. I Giudici di Pace somministreranno passaporti, veglieranno anch'essi alla pubblica tranquillità, impediranno intrusioni di mendicanti nelle città, borghi, castelli, provincie e distretti, ove rissiedono, saranno autorizzati indipendentemente da qualunque altro Tribunale, o Comitato di far visite domiciliari ai bottegai, fornari, macellari, osti, ecc. per i pesi, misure, qualità di vini, carni, pane, ed altri commestibili. Infligeranno pene pecuniarie ai delinquenti e corporali, senza potersene appellate a verun tribunale.

Art. 71. Chiunque fosse convinto dei Giudici di pace di essere stato sedotto con danaro, o doni, regali, o imprestito di qualunque, cosa, a trascurare il suo dovere subirà la medesima pena che il Giudice di Pace ha diritto di infliggere agli altri e sarà dimesso. dal suo impiego.

Art. 72. Per esser Preside è necessario l'essere nativo del territorio della Repubblica lombarda, e che abbia compiuto il quarantesimo anno di sua età.

Art. 73. Prima che sii il Preside installato nella sua dignità, prenderà (sic!) il seguente giuramento alla presenza dei Rappresentanti del Congresso.

Io N.N. Giuro di osservare fedelmente nella mia dignità di Preside del Congresso della Repubblica lombarda una ed indivisibile la costituzione fondata su i diritti dell'uomo, e questa giuro di mantenere, e proteggere e difendere fino all'ultima stilla del mio sangue.

Art. 74 e 33. Il Preside avrà una gratificazione in numerario dalla Nazione in ricompensa del suo ben condotto impiego.

Art. 75. Il Preside assisterà a tutte le deliberazioni del Congresso, e avrà due voti nelle ballottazioni.

Art. 76. Il Preside approverà segnando di proprio pugno il suo nome, tutte le patenti, o brevetti, lettere credenziali.

Art. 77. Riceverà ambasciatori, inviati, ecc. e darà loro il congedo per ordine del Congresso.

Art. 78. Avrà il privilegio di dare il perdono, e render libero un reo di Lesa Nazione.

Art. 79. Tutti i trattati per esser validi saranno segnati da lui, ma sempre per parte del Congresso.

Art. 80. Potrà scioglier il Congresso ma per tre giorni soli, quallora la maggioranza dei voti dei Rappresentanti sia favorevole.

Art. 81. Assisterà il primo all'apertura del Congresso.

Art. 82. Nessun individuo potrà essere giudicato da alcun Tribunale se prima non sia citato formalmente a comparire.

Art. 83. Il Congresso ordinerà al Ministro di pagare le armate di terra e di mare, quallora quest'ordine sia segnato dal Preside.

Art. 84. La Repubblica lombarda avrà il suo Tribunale Supremo giudiziale la di cui sede permanente sarà nella città centrale della Repubblica sede altresì del Congresso lombardo.

Art. 85. Il numero dei Giudici sarà limitato, e prescritto dalla legge, ed avranno un onorario dalla legge fissato, e dalla Nazione pagato.

Art. 86. Ogni causa non decisa dai Giudici di pace all'amichevole e senza spese sarà portata al Tribunale superiore della rispettiva città e giudicata da dodici Giurati i quali presteranno solenne giuramento di pronunziare secondo il dettame della loro coscienza.

Art. 87. Quallora i Giurati dopo aver assistito in publico a qual processo sian costretti di ritirarsi dalla tribuna, per esser unanimi nella loro decisione; si ritireranno nella stanza alla loro tribuna contigua senza fuoco, senza cibo, e senza lume. Unanime sarà la loro decisione, ed il più anziano fra di loro dirà *È reo* - oppure - *Non è reo*.

Art. 88. I Giurati saranno pagati dalla Nazione a tenore di quel che sarà dalla Legge fissato.

Art. 89. Il Giudice leggerà la pena al detenuto se reo, e la immediata libertà se non è reo.

Art. 90. La casa di qualunque siasi individuo non sarà mai con violenza visitata, ne di giorno, ne di notte sia dal satellite, sia dal militare, sia o da gabellieri, o da qualunque altra siasi persona. È il solo asilo inviolabile, e sacro dell'uomo.

Art. 91. Quallora la legge abbia ordinato l'arresto di un individuo deve esser messo in esecuzione fuori di casa: se è messo in esecuzione in casa deve essere allor quando gli usci, e le porte sono aperte.

Art. 92. Chi fa rottura ad una porta, o ad un uscio, o sfascia un muro, o un tetto per metter in esecuzione il mandato d'arresto, cade in pena delle leggi, e se l'esecuzione è effettuata, il detenuto deve essere ripristinato nel suo luogo di dove è stato preso, con risarcimento di danni, spese da pagarsi dal trasgressore, e se insolvente, il Giudice di Pace che ha firmato l'arresto paga per lui.

Art. 92 (sic!). La legge protegge per terra, e per mare le proprietà di qualunque siasi Cittadino del territorio della Repubblica lombarda.

Art. 93. Resta proibita ogni visita domiciliare nelle botteghe magazzini, e case che potesse esser fatta da gabellieri, o da qualunque altro siasi nelle finanze impiegato, sia di giorno che di notte sotto il titolo di contrabando. I gabellieri devono essere vigilanti prima e non dopo l'introitazione delle merci vietate nelle case botteghe, e magazzini.

Art. 94. Abbolita per qualunque delitto è la pena di morte. Nessuno ha il diritto di togliere la vita ad un altro.

Art. 95. Il fallito resta escluso dal catalogo dei Cittadini fino a tanto che non abbia pagato i suoi debiti.

Art. 96. Questa esclusione si estende anche nei figli del fallito.

Art. 97. Un debitore arrestato non sarà altrimenti messo in prigione; ma in semplice casa d'arresto, totalmente escluso dal malfattore.

Art. 98. Saranno soppresse tutte le cattedre di teologia, e sostituite invece quelle di disegno, e di pittura.

Art. 99. La Religione dominante sarà la Cristiana, libero pertanto sarà il culto, e rito di qualunque altra siasi Religione, o setta per tutta l'estensione della Repubblica lombarda.

Art. 100. Nessuno potrà vestire l'abito religioso, né far voti, se non dopo passati i ventiquattro anni, di qualunque sesso che sieno.

Art. 101. Non sarà aggravato di tasse il Frate laico, o Sacerdote

FONTE: Giuseppe Faroni, *Polo costituzionale per la Repubblica lombarda*, in A. Saitta (a cura di), *Alle origini del Risorgimento: i testi di un celebre concorso (1796)*, Istituto Storico Italiano per l'età moderna e contemporanea, Roma 1964, vol. 1, pp. 417-431.